

Decreto Prot. n. _____

Repertorio n. _____

Titolo ____ Classe ____

Oggetto: Elezioni rappresentanza studentesca in seno al Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza.

IL DIRETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", emanato con D.R. 645 del 17/10/2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 261 dell'8/11/2016 ed entrato in vigore dal 23/11/2016;

Visto il Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con D.R. n. 526 del 24/07/2017, entrato in vigore in data 08/08/2017;

Visto l'art. 23, comma 3, dello Statuto disciplinante la composizione del Consiglio di Dipartimento che alla lettera b) indica che lo stesso è composto da "una rappresentanza degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento, e dei titolari di assegni di ricerca, nel numero previsto dalla legislazione vigente";

Visto l'art. 61, comma 1, lett. b) e lett. e) del Regolamento elettorale, disciplinante la componente elettiva del Consiglio di Dipartimento, che afferma che oltre ai professori e ricercatori afferenti al dipartimento stesso, partecipano, tra l'altro, le sotto indicate rappresentanze:

- una rappresentanza degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento pari al più piccolo numero intero non inferiore al 15% del numero complessivo dei componenti del consiglio;
- un rappresentante dei titolari di assegni di ricerca del dipartimento;

Visto il D.R. n. 508 del 28/07/2016 con il quale il Prof. Lorenzo Chieffi è stato nominato Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza per tre anni a partire dalla data del 28.07.2016;

Visto il D.D. n. 87 del 17/06/2016 con il quale è stata nominata la rappresentanza studentesca in seno al Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza per il biennio 2016/2018;

Considerato che, ai sensi dell'art. 62 comma 1° del vigente Regolamento Elettorale, la Convocazione del corpo elettorale deve avvenire almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato della rappresentanza studentesca;

Tenuto conto della circolare prot. 36608 del 26.02.2018 per quanto concerne i riferimenti ai termini della prorogatio degli Organi;

Visto

l'art. 62 comma 4° del vigente Regolamento Elettorale che prevede che il Direttore del Dipartimento, con il provvedimento di indizione, provvede a indicare:

- a) il gestore tecnico dell'elezione e l'ufficio competente;
- b) il numero degli elegendi per ciascuna delle componenti elettive;
- e) gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo per ciascuna delle componenti da eleggere;
- d) le modalità e i termini per il deposito delle liste dei candidati per la rappresentanza studentesca;
- e) i membri della commissione elettorale;
- f) il luogo di ubicazione del seggio con i relativi orari di apertura e chiusura;
- g) la data della votazione che deve essere compresa tra il quarantesimo e il cinquantesimo giorno dalla data di emanazione del provvedimento di indizione.

DECRETA

Per i motivi citati in premessa:

Art. 1 - Indizione

Sono indette per i giorni 04 e 05 giugno 2018 le elezioni per la designazione della sotto indicata rappresentanza in seno al Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza:

- n. 10 rappresentanti degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento;
- n. 1 rappresentante dei titolari di assegni di ricerca.

Art. 2 - Gestore tecnico e Ufficio competente per l'elezione

Le operazioni di voto si svolgono, nel rispetto dei requisiti di segretezza e certezza dell'espressione di voto, in forma elettronica (e-voting).

Il gestore tecnico dell'elezione è il Dott. Raffaele Laviscio, in servizio presso il Dipartimento di Giurisprudenza.

Il predetto gestore seguirà il procedimento elettorale sulla piattaforma di e-voting nelle fasi di attivazione tecnica del procedimento, di inserimento degli elettorati attivo e passivo e delle candidature, di apertura e chiusura delle operazioni di voto e di estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti.

L'ufficio competente per l'elezione è la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Giurisprudenza – Via Mazzocchi 68 Santa Maria Capua Vetere (CE)-.

Art. 3 - Elettorato attivo e passivo

Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli studenti:

- l'elettorato attivo spetta agli studenti che risultino iscritti, il 14° giorno precedente la data fissata per l'elezione, a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di laurea e laurea magistrale attivati e coordinati dal dipartimento;
- l'elettorato passivo spetta agli studenti di medesima tipologia che risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso ai corsi del dipartimento alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature e che risultino inseriti nelle liste elettorali di cui all'art. 65 del predetto Regolamento elettorale, fermi restando i limiti di eleggibilità di cui al comma 1 lettera g) e al comma 10 dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Sono esclusi dall'elettorato passivo gli studenti che hanno già maturato un numero di anni di iscrizione al proprio corso di studio o a corsi di studio dell'Ateneo di pari livello per un numero di anni complessivi superiore a quello previsto per il corso attualmente frequentato aumentato di un'unità.

Ciascun elettore potrà esprimere un massimo di preferenze, all'interno di un'unica lista, pari a un terzo del numero di rappresentanti da eleggere. Ai fini dell'elezione del rappresentante dei titolari di assegni di ricerca del dipartimento:

- l'elettorato passivo e l'elettorato attivo spetta ai titolari di assegni di ricerca di durata almeno annuale e coordinati dal dipartimento alla data di emanazione del provvedimento di indizione.

Ciascun elettore potrà esprimere una preferenza. Le liste degli aventi diritto al voto sarà pubblicato sul sito del Dipartimento trenta giorni prima delle votazioni.

Avverso eventuali errori ed omissioni gli aventi diritto all'elettorato esclusi dall'elenco possono effettuare segnalazione alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Giurisprudenza entro tre giorni lavorativi dalla data della pubblicazione. Eventuali modifiche andranno effettuate entro cinque giorni dalla segnalazione.

Art. 4- Presentazione e sottoscrizione delle liste di candidati

Le candidature devono essere contenute in liste corredate da dichiarazioni di candidatura individuali di ciascun candidato. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidature almeno pari al numero dei rappresentanti da eleggere più una unità ed al massimo pari al numero dei rappresentanti da eleggere più tre unità.

Ciascuna lista, con le relative dichiarazioni di candidatura, deve essere presentata all'ufficio competente da uno studente munito di elettorato attivo e non candidato in alcuna lista, entro le ore 12:00 del 30° giorno successivo alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione. Ai fini dell'accertamento dell'avvenuta presentazione della lista, nei termini di cui sopra, fa fede la data di acquisizione attestata dalla struttura accettante.

Ogni lista deve essere contrassegnata da un simbolo e da una denominazione, da riprodurre anche su supporto magnetico.

I candidati devono indicare sul modello predisposto dalla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Giurisprudenza: il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, il corso di studio di appartenenza, il numero di matricola, l'anno di corso o l'anzianità di fuori corso. Al modello va allegata una fotocopia di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. Ciascuno studente non può presentare la propria candidatura in più liste a pena di esclusione da tutte le liste.

Ciascuna lista deve essere corredata da un numero di firme di sostegno pari almeno al numero dei candidati e non inferiore al 2% degli aventi diritto al voto. Coloro che intendono appoggiare una

lista dovranno apporre la firma su apposito modulo presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Giurisprudenza, nei 7 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di presentazione, alla presenza di un'unità del personale del citato ufficio. Ciascuno studente non candidato può appoggiare la presentazione di una sola lista.

Art. 5 - Verifica delle liste e delle candidature

Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine per l'apposizione delle firme di sostegno, l'ufficio competente procede alla verifica delle liste e delle relative firme di sostegno, assegnando un numero ad ogni lista ammessa secondo l'ordine di presentazione. Di tale attività viene redatto apposito verbale.

L'ufficio competente, in caso di simboli o denominazioni scorretti o sconvenienti, invita il presentatore della lista a modificarli nel termine perentorio di due giorni a pena di decadenza della lista stessa. In caso di simboli o denominazioni confondibili l'ufficio competente invita i presentatori della liste successivamente presentate ad apportare le necessarie modifiche nel termine perentorio di due giorni a pena di decadenza delle stesse.

L'ufficio competente esclude dalle liste dei candidati i nominativi di coloro che non sono candidabili nonché di coloro che hanno presentato la candidatura in più liste.

L'ufficio competente esclude dalla lista delle firme di appoggio i nominativi di coloro che hanno sostenuto la candidatura di più liste.

L'elenco delle liste ammesse è pubblicato sui sito internet del dipartimento.

Eventuali errori ed omissioni nella composizione delle predette liste di candidati potranno essere segnalati alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Giurisprudenza entro tre giorni lavorativi dalla data della pubblicazione. Eventuali modifiche andranno effettuate entro cinque giorni dalla segnalazione.

Art. 6 - Data, orario e modalità delle votazioni

Le votazioni avranno luogo:

- **il giorno 04 giugno 2018 dalle ore 09:00 alle ore 15:00**
- **il giorno 05 giugno 2018 dalle ore 09:00 alle ore 15:00**

La costituzione e l'ubicazione del seggio elettorale nonché la composizione della Commissione elettorale saranno stabiliti con successivo decreto del Direttore del Dipartimento di

Giurisprudenza, che sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento. Saranno ammessi a votare esclusivamente coloro che risulteranno inseriti negli elenchi degli aventi diritto al voto.

L'elettore esprimerà il proprio voto attraverso una postazione elettronica appositamente allestita presso il seggio elettorale, che assicurerà la segretezza delle operazioni. Ad ogni elettore saranno fornite le credenziali per l'accesso al sistema elettronico di voto, unitamente alle istruzioni sulle modalità di espressione dei voto. L'elezione sarà valida se vi prenderà parte più del 3% degli aventi diritto al voto.

Art. 7 - Proclamazione e nomina degli eletti

Alla proclamazione degli eletti si perviene attraverso la procedura prevista dall'art. 69 del Regolamento Elettorale di Ateneo.

La proclamazione è disposta con decreto del Direttore del Dipartimento, da pubblicarsi sul sito internet del dipartimento.

Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi, il direttore del dipartimento nomina gli eletti con apposito provvedimento.

Le componenti elettive degli studenti e dei titolari di assegni di ricerca durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.

Art. 8 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni regolamentari emanate con D.R. n. 526 del 24/07/2017 e successive modificazioni ed integrazioni. Il presente provvedimento sarà pubblicato sull'Albo on-line del Dipartimento e pubblicizzato sul sito web di Ateneo (sezione Elezioni).

Il Direttore del Dipartimento

Prof. Lorenzo Chieffi

